



SARA BATTISTI
Presidente Commissione Speciale
Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Al Cons. Antonello Aurigemma
Presidente del Consiglio regionale del Lazio

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.170/2024

*Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie
e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col Governo*

All'art. 37 della P.L. n. 170/2024, concernente "Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col governo", si aggiunge l'art. 37 bis.

Art. 37 bis

*(Modifiche all'art. 31 comma 4 della
L.R. 28 Dicembre 2007, n. 26*

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)

1. Alla l.r. 28 dicembre 2007, n.26 art. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 4 dell'art. 31 della della l. r. 26/2007 è così sostituito:

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti di cui al comma 2 propongono le manifestazioni da realizzare entro il 1 maggio dell'anno successivo.

b) Il comma 5 dell'art. 31 della della l. r. 26/2007 è così sostituito:

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, entro e non oltre il 1 maggio di ogni anno, approva l'elenco delle manifestazioni ammesse ai finanziamenti di cui al presente articolo.

La Consigliera regionale
Sara Battisti

Relazione illustrativa:

Con questo emendamento si intende favorire la maggior partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 della l.r. 26/2007, ovvero i comuni, le circoscrizioni di decentramento comunale, le pro loco, le associazioni di comuni, gli enti sovracomunali, gli enti parco e le società a prevalente capitale pubblico, per la preparazione e organizzazione delle manifestazioni che intendono promuovere nell'anno in corso.



SARA BATTISTI
Presidente Commissione Speciale
Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Al Cons. Antonello Aurigemma
Presidente del Consiglio regionale del Lazio

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.170/2024

*Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie
e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col Governo*

Dopo l'articolo 26 della PL n. 170/2024, è aggiunto il seguente:

Art. 26 bis (Bonus Psicologico regionale)

1. La Regione eroga voucher (buoni di servizio) a favore di giovani nella fascia di età dai 6 ai 26 anni compiuti, in considerazione dell'urgenza di rispondere alle difficoltà derivanti dalla pandemia Covid19 che ha determinato un aumento delle situazioni di disagio e di difficoltà in particolare tra gli adolescenti.
2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge definisce il regolamento con modalità e criteri per l'accesso ai buoni servizio.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 della missione 12, titolo 1, della voce di spesa denominata: "Bonus psicologico regionale", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità 2024-2025-2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

La Consigliera regionale
Sara Battisti

Relazione illustrativa:

Con l'emendamento si intende rendere strutturale l'erogazione di buoni servizio per l'assistenza psicologica in virtù di un consistente aumento di situazioni di disagio che, a seguito della pandemia da covid-19, hanno colpito soprattutto le giovani generazioni.

I dati relativi a tale strumento attivato in ambito regionale e nazionale, certificano la necessità di rendere permanente tale servizio al fine di garantire a tutti l'accesso al sostegno necessario.



SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Al Cons. Antonello Aurigemma
Presidente del Consiglio regionale del Lazio

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.170/2024

*Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie
e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col Governo*

All'art. 20 della l.r 170/2024 è aggiunto l'art. 20 bis:

Art. 20 bis

*(Modifiche all'art. 74 co. 3 della l.r. 14/2021 Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale
2021 e modifiche di leggi regionali)*

1. Dopo l'art. 74 co. 3 l. b) della l.r. 14/2021, è aggiunto l'art. 74 co. 3 l.c):

c) l'assunzione a tempo determinato negli enti locali di personale tecnico a sostegno della progettazione e costituzione delle comunità di energia rinnovabile.

La Consigliera regionale
Sara Battisti

Relazione illustrativa:

Con questo emendamento si intende favorire la formazione di comunità di energia rinnovabile. In molti comuni, infatti, il primo ostacolo alla loro realizzazione è la mancanza di personale preparato e competente capace di coadiuvare la cittadinanza e gli enti nella piena realizzazione di questo progetto. Finanziando l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico si colma una lacuna oggettiva, soprattutto nei piccoli comuni dove gli uffici tecnici lavorano spesso per poche ore a settimana e non riescono a farsi carico di ulteriori pratiche, pur inerenti un argomento tanto importante e a tutela della sostenibilità energetica ed economica.



SARA BATTISTI
Presidente Commissione Speciale
Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Al Cons. Antonello Aurigemma
Presidente del Consiglio regionale del Lazio

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.170/2024

*Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie
e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col Governo*

All'art. 29 della P.L. n. 170/2024, concernente "Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col governo", si aggiunge l'art. 29 bis.

Art. 29 bis

(Modifiche all'art. 7 della l.r. 15 del 2014 "Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale")

1. Dopo l'art. 7 co. 3 della legge 29 dicembre 2014 n. 15, è inserito il seguente art. 7 co. 3 bis: La Regione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, partecipa, promuovendone la costituzione insieme ad altri soggetti pubblici o privati, alla Fondazione di partecipazione "Carnevale di Pontecorvo" e concorre nella promozione e valorizzazione del "Carnevale di Pontecorvo", ritenendolo uno spettacolo di prestigio per tutto il territorio della Regione Lazio, capace di attrarre un importante flusso turistico ed economico, nonché dal grande valore identitario, culturale e sociale per la provincia di Frosinone. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione ed alla rappresentanza permanente nel consiglio di amministrazione sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, da lui delegato".

La Consigliera regionale
Sara Battisti

Relazione illustrativa:

Con il presente articolo si prevede la partecipazione, in qualità di socio fondatore, della Regione Lazio nella Fondazione "Carnevale di Pontecorvo", riconoscendo e valorizzando il grande valore turistico, identitario, economico e sociale dello storico carnevale pontecorvese. L'impatto del Carnevale sul comprensorio della provincia di Frosinone è noto, essendo ritenuto uno dei Carnevali più importanti di tutta Italia, attrattore di turisti da tutto il mondo, nonché evento di prestigio per la Regione Lazio. La partecipazione alla Fondazione consentirà alla Regione di coadiuvare tutte le attività inerenti il Carnevale, permettendo un ritorno economico a tutto il comprensorio.



SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Al Cons. Antonello Aurigemma

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.170/2024

*Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie
e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col Governo*

All'art. 20 della l.r. 170/2024 è aggiunto l'art. 20 bis.

Art. 20 bis

(Interventi straordinari di prevenzione incendi sul Monte Cairo)

1. La Regione Lazio riconosce la salvaguardia ambientale come uno dei suoi obiettivi primari. Per questo intende promuovere degli interventi straordinari per l'annualità 2025, di prevenzione incendi sul Monte Cairo, che unisce i comuni di Cassino, Villa Santa Lucia, Piedimonte San Germano, Castrocielo, Colle San Magno e Casalattico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce un Fondo per interventi straordinari di prevenzione incendi sul Monte Cairo da destinare ai Comuni di cui al comma precedente.
3. Le risorse presenti nel Fondo vengono assegnate per acquisto di fototrappole, videocamere, droni, formazione di personale volontario iscritto alla Protezione civile comunale, potenziamento dei mezzi antincendio.
4. Lo stanziamento del fondo per interventi straordinari di prevenzione incendi sul Monte Cairo è pari ad € 50.000,00.
5. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Interventi straordinari di prevenzione incendi sul Monte Cairo", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

La Consigliera regionale

Sara Battisti

Relazione illustrativa:

Questo emendamento è volto a prevenire gli incendi su uno dei polmoni verdi della Ciociaria e del Lazio, il Monte Cairo, che insiste sul territorio comunale di Cassino, Villa Santa Lucia, Piedimonte San Germano, Castrocielo, Colle San Magno e Casalattico. Potenziando, attraverso un fondo ad hoc, le misure di prevenzione degli incendi boschivi quali fototrappole, videocamere uso di droni e formazione del personale, si punta a ingenerare un deterrente verso gli incendi dolosi che ogni anno deturpano il territorio.



SARA BATTISTI
Presidente Commissione Speciale
Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Al Cons. Antonello Aurigemma
Presidente del Consiglio regionale del Lazio

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.170/2024

*Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie
e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col Governo*

All'art. 38 della p.l. 170/2024 è aggiunto l'art. 38 bis:

Art. 38 bis

(Fondo per la riapertura delle Grotte di Collepardo)

1. La Regione Lazio, in armonia con l'art. 9 del suo Statuto, nonché riconoscendo l'importanza naturalistica ed ambientale, oltre che l'interesse scientifico e turistico delle grotte di Collepardo, promuove tutte le necessarie iniziative volte alla conservazione, alla migliore fruizione e alla valorizzazione delle stesse. Altresì, la Regione Lazio, riconosce il danno economico determinato dalla chiusura delle Grotte, arrecato agli operatori del territorio.
2. Pertanto, al fine della riapertura turistica delle Grotte di Collepardo, la Regione Lazio, provvede allo stanziamento di 1.000.000,00 di euro per la messa in sicurezza del sito e conseguente riapertura delle stesse.
3. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 01 "Turismo", titolo 2 "spese in conto capitale", della voce di spesa denominata "Fondo per la riapertura delle Grotte di Collepardo", derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20, "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

La Consigliera regionale
Sara Battisti

Relazione illustrativa:

Con questo emendamento si intende istituire un fondo finalizzato alla riapertura delle Grotte di Collepardo, chiuse da oltre un anno, con conseguente danno economico per tutte le attività commerciali del territorio, oltre al gravissimo danno di immagine che la chiusura così prolungata sta ingenerando in una perla della Provincia di Frosinone. Nel solo 2022 oltre 22.000 visitatori si erano recati a visitare le Grotte. Istituito il fondo di 1.000.000 di euro si può far fronte alle spese dovute per la messa in sicurezza delle Grotte e provvedere alla loro riapertura per la stagione estiva 2025.



SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Al Cons. Antonello Aurigemma

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.170/2024

*Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie
e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col Governo*

All'art. 38 della p.l. 170/2024 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 38 bis

*(Modifiche all'art. 4 l.r. 46/2002 Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle
aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR))*

1. Il co.1 dell'art. 4 della l.r. 46/2002 è così sostituito: "L'onere finanziario relativo agli interventi di cui alla presente legge è valutato in euro 1.5 milioni per le annualità 2024-2025-2026".
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante lo stanziamento nel programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "spese correnti", della legge regionale n. 46/2002 "Interventi per il sostegno allo sviluppo e all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (FR)", derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20, "Fondi e accantonamenti", titolo 1, pari a 500.000,00 euro per ciascuna annualità dal 2024, 2025, 2026.

La Consigliera regionale

Sara Battisti

Relazione illustrativa:

Si intende incrementare le risorse per sostenere lo sviluppo economico, l'occupazione e per rafforzare la competitività del sistema produttivo locale delle aree interessate dalla crisi dello stabilimento ex FIAT di Piedimonte S. Germano (FR). Tale azione risulta ancor più necessaria in virtù delle incertezze connesse all'attuazione del Piano Industriale di Stellantis per lo stabilimento di Piedimonte San Germano.



SARA BATTISTI

Presidente Commissione Speciale

Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Al Cons. Antonello Aurigemma

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.170/2024

*Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie
e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col Governo*

All'art 38 della p.l. 170/2024 si aggiunge l'art. 38 bis

Art. 38 bis

(Modifiche all'art. 4 l.r. 6/2022 Cashback dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili)

1. L'art. 4 della l.r. 6/2022 è così sostituito:

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese relative al *cashback* dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili" e del "Fondo per le iniziative promozionali, informative e comunicative relative al *cashback* dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili", le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 200.000,00, per l'anno 2024 a euro 200.000,00, per l'anno 2025, e a euro 200.000,00 per l'anno 2026, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

La Consigliera regionale
Sara Battisti

Relazione illustrativa:

Con questo emendamento si finanzia una legge che garantisce i diritti dei consumatori e la rimozione di ogni ostacolo alla piena parità tra donne e uomini. In particolare con questo strumento legislativo si concede, alle donne di età compresa tra i quattordici e i cinquanta anni, con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a euro 20.000,00, un contributo corrispondente alla differenza tra l'importo dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) e quella prevista per gli assorbenti e altri supporti igienici femminili. Un'azione importante anche in considerazione del nuovo aumento dell'IVA su tali prodotti previsto nell'ambito della legge di bilancio statale.



SARA BATTISTI
Presidente Commissione Speciale
Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Al Cons. Antonello Aurigemma
Presidente del Consiglio regionale del Lazio

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.170/2024

*Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie
e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col Governo*

All'art. 7 della p.l. 170/2024 è aggiunto il seguente articolo

Art. 7-bis

(Istituzione Fondo annuale per interventi contingenti dei Piccoli Comuni)

1. La Regione, al fine di evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e di favorirne la crescita strutturale, turistica, ambientale ed economica, intende salvaguardare e valorizzare gli stessi attraverso l'istituzione del fondo annuale per interventi contingenti dei piccoli comuni. Il fondo è riservato a lavori di manutenzione dei centri storici e delle aree periferiche, a garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici, alla messa in sicurezza del manto stradale comunale.

2. Ai fini dell'istituzione del presente fondo, sono da intendersi piccoli comuni quelli di cui all'art. 2 l.r. 6/2004.

3. Il fondo è istituito con le seguenti finalità:

- a) manutenzione dei centri storici;
- b) valorizzazione delle aree periferiche;
- c) messa in sicurezza degli edifici pubblici;
- d) messa in sicurezza del manto stradale comunale.

3. Il Fondo è ripartito tra i Comuni destinatari in relazione al numero di abitanti e viene attribuito dalla Regione Lazio nell'ambito della legge di bilancio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 della missione 09, titolo 1, della voce di spesa denominata: "Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei Piccoli Comuni" alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2024-2025-2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

La Consigliera regionale
Sara Battisti

Relazione illustrativa:

I piccoli comuni sono un inestimabile patrimonio, rappresentano il 70% di tutti i Comuni in Italia e nella Regione Lazio se ne contano 255 su 378. Il loro patrimonio materiale e immateriale di cultura, socialità e tradizioni rischia di andare disperso a fronte dei processi di spopolamento e metropolizzazione. Con questo emendamento si intende stanziare risorse dedicate ai piccoli comuni con l'obiettivo di dotare questi Enti di fondi indirizzati a manutenzione e ordinario da poter investire per rispondere a esigenze contingenti rilevabili direttamente a livello locale dalle Amministrazioni comunali.



SARA BATTISTI
Presidente Commissione Speciale
Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Al Cons. Antonello Aurigemma
Presidente del Consiglio regionale del Lazio

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.170/2024

*Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie
e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col Governo*

All'art. 37 della p.l. 170/2024 è aggiunto il seguente articolo

Art. 37 bis

*(Modifiche all'art. 62 co.1 bis l. a) della l.r. 13/2007 Organizzazione del sistema turistico laziale.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale
e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche)*

1. L'art. 62 bis co. 1 l. a) della l.r. 13/2007 è così modificato: “ in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla DMO, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 01 della missione 07, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla DMO”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2024, 2025, 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in euro 5.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede mediante l'incremento della voce di spesa relativa all'acquisizione ed alla gestione delle partecipazioni regionali di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

La Consigliera regionale
Sara Battisti

Relazione illustrativa:

Con questo emendamento si intende valorizzare e potenziare il lavoro avviato dalle DMO sul territorio al fine di garantire la costruzione di un'offerta turistica di qualità finalizzata alla realizzazione del Lazio come destinazione turistica nel suo complesso in virtù dello straordinario patrimonio culturale, artistico e naturalistico.



SARA BATTISTI
Presidente Commissione Speciale
Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare

Al Cons. Antonello Aurigemma
Presidente del Consiglio regionale del Lazio

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.170/2024

*Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie
e disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti col Governo*

All'art. 38 della p.l. 170/2024 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 38 bis

(Modifiche all'art. 12 l.r. 60/1978 Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali)

1. L'art. 12 della l.r. 60/1978 è così sostituito: "L'onere finanziario relativo agli interventi di cui alla presente legge è valutato in euro 1.5 milioni per le annualità 2024-2025-2026".
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante lo stanziamento nel programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "spese correnti", della legge regionale n. 60/1978 "Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali", derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20, "Fondi e accantonamenti", titolo 1, pari a 500.000,00 euro per ciascuna annualità dal 2024, 2025, 2026.

La Consigliera regionale
Sara Battisti

Relazione illustrativa:

Si intende finanziare la legge oggetto dell'emendamento al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale con particolare riferimento ai problemi occupazionali in atto in ampie zone del Lazio attraverso agevolazioni finanziarie ed assistenza per la infrastrutturazione di aree da attrezzare per insediamenti artigianali ed industriali, di piccola e media dimensione.